

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

25.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (N. 153) (Discussione)	241
MANES ANTONIO, <i>Relatore</i> - SCOGA - GILARDONI - PRESIDENTE	
Schema di provvedimento legislativo: Conferimento della pensione alle persone di famiglia dei pensionati di guerra scomparsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra (N. 152) (Discussione)	244
SCOGA, <i>Relatore</i> - GILARDONI - PRESIDENTE.	
Schema di provvedimento legislativo: Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato (N. 154) (Discussione)	244
GILARDONI, <i>Relatore</i> - BONESCHI - MANES ANTONIO - MOLLE - FRÈ - PRESIDENTE - SCOGA - RICCI - PESENTI	

La seduta comincia alle 10.35.

SCOGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46, ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (N. 153).

MANES ANTONIO, *Relatore*, rileva che il provvedimento riguarda soprattutto l'adeguamento delle entrate e delle spese delle provincie del Nord, in seguito al passaggio all'Amministrazione italiana.

Complessivamente porta un aumento di lire 35,421,487,094 nelle spese, e di 33,282,852,685 nelle entrate; cosa assai confortante, considerata a sè, ma che viene poi assorbita con altri riferimenti, i quali non consentono una perfetta tranquillità, perchè effettivamente nella previsione delle entrate sono scontati tutti i provvedimenti già deliberati nelle passate sedute della Commissione. Le previsioni di aumento per le entrate sono così distinte per le imposte dirette: terreni 850 milioni, fabbricati 75 milioni, ricchezza mobile 8,650 milioni, complementare 1,500 milioni, imposta ordinaria sul patrimonio 700 milioni, straordinaria sulla proprietà immobiliare 105 milioni, altre diverse 34 milioni; con un aumento totale di 11 miliardi e 914 milioni.

Per dare alla Commissione una nozione più precisa sulla situazione del bilancio al

momento attuale, comprese anche le previsioni precedenti, segnala qualche esempio di confronto fra gli stanziamenti iniziali e l'ammontare degli stessi capitoli in seguito alle attuali variazioni: l'imposta fondiaria passa da 650 milioni a un miliardo e mezzo, la ricchezza mobile da 6 miliardi e 350 milioni a 15 miliardi, la complementare da un miliardo a 2 miliardi e mezzo, l'imposta sui redditi delle azioni da 75 a 90 milioni, l'imposta sui compensi degli amministratori da 650 mila lire a 9,650,000, le imposte sulle successioni da 1 miliardo e 15 milioni a 1 miliardo e 270 milioni; l'imposta generale sull'entrata, che ha rappresentato sempre un punto di maggiore interesse perché destinata a dare uno dei maggiori gettiti, passa nelle previsioni da 13 miliardi e 600 milioni a 26 miliardi.

Però, questi aumenti, già deliberati, sono stati già scontati, mentre la spesa li ha superati, sicché tale sconto di aumenti non porta grande beneficio al bilancio. Il quale, secondo i dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, al 31 marzo 1946, mentre per l'entrata continua ad avere nella parte effettiva una previsione di lire 110,248,300,000 già superata con una certa larghezza, presenta per la spesa 388,516,800,000, con un disavanzo quindi di 278,268,500,000 lire.

Scendendo ora a qualche dettaglio relativamente alle spese, fa osservare che per i primi tre capitoli del conto di competenza del Ministero del tesoro, il capitolo 1, « Rendite consolidate e interessi sui debiti perpetui diversi » porta un aumento di lire 1,305,589,000; il capitolo 2, « Debiti redimibili diversi, interessi e premi » di 533,106,000, e il capitolo 6 « Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali » di 8,471,000,000.

Questi capitoli si riferiscono tutti a titoli che erano nel Nord d'Italia, e per i quali bisogna pareggiare gli arretrati degli interessi e dei premi.

Un altro capitolo che sembra degno di rilievo è il n. 212 bis « Interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di imibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione », per il quale l'aumento è di 432,500,000 lire. Però se questa è la cifra ora segnata, con gli stanziamenti precedentemente fatti allo stesso fine, la somma totale che il Tesoro deve pagare per depositi indisponibili è di 1,932 milioni. Si tratta dei depositi vincolati che la Banca d'Italia ha

in conto corrente per conto di altre Banche, le quali sono obbligate a tenerli. Questi depositi vincolati venivano ad essere utilizzati dal Tesoro in conto corrente e quindi la Banca d'Italia avanzò la richiesta di un compenso speciale, dato il vantaggio che ne derivava in confronto cogli interessi dei buoni del tesoro ordinari, poiché i fondi tenuti così a disposizione richiedevano un impegno molto forte, dovendo su di essi corrispondersi il 3 %. In base a queste osservazioni della Banca d'Italia fu emesso un primo decreto legislativo Luogotenenziale, n. 265 del 21 settembre 1944, a cura del Ministro Soleri, per cui si stabilì che il Ministro del tesoro veniva autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di imibirsi, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità. Ma questo evidentemente fu un modo elegante per trovare una ragione di compenso alla Banca, perché i denari si mettono ugualmente in circolazione. Successivamente, con decreto legislativo Luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 447, all'articolo 5 si diceva che « il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di imibirsi l'impiego, ecc ». Insomma, con questi precedenti, il capitolo importa il pagamento al Tesoro di oltre un miliardo.

Passando ad altre spese, rileva un contributo per l'incremento di attività cinematografica. Ha voluto assicurarsi se si trattasse eventualmente di una ripresa dell'attività cinematografica su larga scala, ma ha saputo che si tratta solo di piccolissima cosa e di attività non continuative. Si sofferma poi su due capitoli destinati presso a poco alla stessa spesa: il capitolo 322 « spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra », di un miliardo e 200 milioni e il capitolo 398 « pensioni ed assegni di guerra » di 470 milioni. La spesa è così divisa perché a quanto gli è stato riferito, nel passato regime le pensioni di guerra non gravavano sul bilancio, ma una parte veniva presa a prestito dall'Istituto di previdenza sociale, ed ora il provvedimento regola questa duplice fonte.

Rileva che il Ministero della giustizia ha uno stanziamento piuttosto importante per

il mantenimento e trasporto dei detenuti, che ammonta finora ad un miliardo e 300 milioni di lire. C'è per altro una legge, per cui i detenuti dovrebbero pagare loro le proprie spese di mantenimento; ma i recuperi ottenuti in base a questa legge ammontano a 70 mila lire e perciò l'equilibrio fra entrate e spese non è del tutto perfetto.

Il Ministero dell'istruzione ha una posizione d'onore per gli stanziamenti che ha ottenuto. Rileva però al capitolo 45 uno stanziamento per propaganda igienica nelle scuole elementari, di 8000 lire, che non è chiaro a che cosa possano servire, non bastando nemmeno per pagare chi si occupa del servizio.

Il Ministero dell'interno ha uno stanziamento di 330 mila lire l'anno « per spese di rappresentanza al Capo della polizia ». Tale indicazione destava un certo allarme, ma è stato chiarito che (dopo quel titolo c'è un eccetera) le 330 mila lire servono anche per tutti i Prefetti del Regno.

Un'impressione d'insieme è che le spese di assistenza raggiungano cifre enormi: si tratta di miliardi e miliardi per l'assistenza fatta dal Ministero dell'assistenza post-bellica, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della guerra.

Un'altra grave questione è rappresentata dalle spese del personale, perché, esaminando i singoli stanziamenti, si nota che quasi i due terzi di essi sono destinati ad assegni, indennità di missione, premi di operosità, indennità speciali ecc. che vanno ad ingrossare l'enorme capitolo delle spese per il personale.

Compresi questi stanziamenti, la spesa complessiva del personale ammonta però a 128 miliardi, qualcosa di meno della previsione data dal Ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria alla Consulta.

Un'attenzione particolare merita la situazione delle aziende autonome, che continuano a presentare un grave deficit.

Per le Ferrovie i capitoli sono: Copertura del disavanzo della gestione milioni 5,985.3, per la riparazione e la ricostruzione di impianti danneggiati o distrutti dalla guerra 10 miliardi; per riparare e ricostruire le case economiche dei ferrovieri, danneggiate o distrutte da offese belliche 445 milioni in totale milioni 16,430.3.

Ora, a prescindere dai 10 miliardi destinati alla ricostruzione degli impianti, sui quali evidentemente non c'è niente da dire, occorre rilevare che il disavanzo di gestione richiede, a copertura, 6 miliardi di nuovi stanziamenti, onere assai notevole per lo Stato. Ad ogni modo, per quanto si riferisce alle

Ferrovie, la cui gestione deficitaria trova evidente giustificazione nella situazione del Paese, le previsioni per il corrente esercizio sono molto migliori, e il deficit verrà presto ad eliminarsi.

Le stesse previsioni favorevoli non possono farsi per le poste, i telegrafi ed i telefoni, dove a copertura del deficit si presenta un nuovo stanziamento di 17 milioni e mezzo sebbene le tariffe siano state aumentate otto volte rispetto a quelle precedenti; ed è quindi difficile che possano essere ulteriormente aumentate. Un motivo particolare di questa situazione deficitaria è l'aumento delle spese degli impiegati. Gli assuntori dei servizi in appalto hanno avuto un aumento di 45 volte gli emolumenti che prendevano.

Segnala questa situazione economica della azienda postale, affinché possa essere oggetto del più serio esame da parte dello Stato.

Il conto dei residui porta anche questa volta impegni notevoli. Queste spese vanno ad aggiungersi al computo di competenze precedenti, e riguardano, come è ovvio, impegni già assunti, per cui residuano ancora dei pagamenti.

Conclude proponendo parere favorevole al provvedimento.

SCOCA circa le retribuzioni agli impiegati, rileva che questo è effettivamente un inconveniente che bisognerebbe eliminare, perché la molteplicità delle relative voci costituisce una disparità di trattamento fra le varie categorie d'impiegati e anche fra gli impiegati di una stessa amministrazione. Vi sono infatti impiegati che ricevono soltanto lo stipendio, mentre altri loro colleghi, attraverso il meccanismo dei premi di operosità e di altri espedienti vengono ad aumentarlo notevolmente. Tali disparità, che talora dipendono da arbitri nell'assegnazione delle retribuzioni da parte dei capi degli uffici, vanno senza dubbio eliminate, in modo che l'impiegato riceva quanto è adeguato ai bisogni della vita.

GILARDONI ricorda che durante il periodo della sua gestione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovette osservare che il trattamento di quegli impiegati era apparentemente maggiore di quello degli impiegati dello Stato. Ma quando fece notare questo agli impiegati, essi gli sottoposero dei dati, ottenuti con una ricerca analitica interessantissima, di tutte le somme che gli impiegati dello Stato ricevevano in più dello stipendio. Si tratta infatti di voci che creano una particolare fonte di credito a favore degli impiegati dello Stato, i quali, sotto l'aspetto

forme, ricevono corrispettivi che non corrispondono a stanziamenti espliciti di bilancio

MANES ANTONIO, *Relatore*, aggiunge che dai singoli stanziamenti di un Ministero si trae la convinzione che effettivamente i Ministri non controllano tutte le spese che vanno a favore degli impiegati. E questo accade perché le richieste di indennità e retribuzioni speciali vengono preparate dai direttori generali, o dal Gabinetto del Ministro, senza il controllo di quest'ultimo. Rimane dunque ferma la responsabilità del Ministro, ma in pratica manca la possibilità del suo controllo. Crede quindi opportuno richiamare su di ciò l'attenzione del Ministro del tesoro con un voto « perché voglia esercitare un controllo sulle variazioni di spese a favore del personale dei singoli ministeri, affinché la situazione sia messa a termine con chiarezza e giustizia, e siano evitate disparità di trattamento fra i vari impiegati »

SCOCA ricorda che quando era Sottosegretario di Stato non mancò di attirare l'attenzione della Ragioneria Generale, e fu anche istituita una Commissione di economia, ma deve confessare che la Ragioneria Generale dello Stato gli sembrò riluttante.

PRESIDENTE chiede se la Commissione consenta nella raccomandazione espressa dal Relatore Manes.

(La Commissione consente)

Non essendovi altre osservazioni, dichiara che la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, con la raccomandazione enunciata.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Conferimento della pensione alle persone di famiglia dei pensionati di guerra scomparsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra. (N. 152).

SCOCA, *Relatore*, nota che col provvedimento si vuol venire in aiuto alle famiglie dei militari scomparsi o che, deportati, non danno più notizie di loro, le quali perciò non possono riscuotere l'indennità di pensione o gli assegni di guerra.

La morte è presunta dopo 6 mesi di mancanza di notizie, e deve essere attestata mediante un atto di notorietà oppure in seguito alle indagini che l'Amministrazione intende di fare. Una volta accertate queste condizioni, la famiglia è ammessa a godere del trattamento, al quale avrebbe diritto in caso di morte dello scomparso. Trattandosi di presunzione, si stabilisce anche che il

giorno in cui lo scomparso desse notizie di sé la concessione sarà revocata e imputata a credito dell'Amministrazione.

Propone che il provvedimento sia approvato, anche perché viene in parte ad accogliere le richieste fatte dal Comitato Nazionale dell'Associazione Mutilati.

GILARDONI osserva che il testo parla di atti giudiziari di notorietà da servire per l'attestazione della mancanza di notizie.

SCOCA chiarisce che si intende di escludere gli atti notarili, stabilendo una procedura più rigorosa.

PRESIDENTE, nessuno chiedendo di parlare, dichiara che la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni dello Stato. (N. 154).

GILARDONI, *Relatore*, rileva che lo schema di provvedimento ha una ragione di essere affatto occasionale.

I creditori avevano iniziato atti giudiziari, in base ad una circolare del 1945, la quale disponeva il pagamento di aliquote per alcune categorie di crediti. Le cause avevano poca probabilità di buon successo, come ebbe ad attestare la stessa Avvocatura generale dello Stato, la cui opinione ha avuto il potere di provocare il provvedimento legislativo.

Si tratta di pagamenti, parte in acconto e parte a saldo, per somme dovute ad interessati che hanno avuto rapporti giuridici e di prestazione prima della liberazione delle singole porzioni di territorio.

Una categoria di crediti, pure di questa specie, è rimasta e rimarrà tuttavolta ancora sospesa in larga parte: quella derivante da prestazioni fatte alle forze armate germaniche; e in più, le categorie di spese dello pseudo governo repubblicano. Questi crediti sono distinti in gruppi. Prima viene stabilito il *dies ad quem* relativo alla data di liberazione delle singole zone. Si dispone il pagamento delle somme fino a lire 500,000; il pagamento delle spese per quote superiori ai due milioni viene ratizzato parte in contanti e parte in titoli del debito pubblico, la caratteristica dei quali si dispone che sarà successivamente stabilita con decreto del Ministro del tesoro. La rimanente parte dal provvedimento dispone per la tutela degli interessi dei creditori, i quali sono rimasti lungamente in tale rapporto verso lo Stato, e per assicurare che l'esistenza del credito sia sufficientemente

attestata dai documenti che vengono esibiti dagli stessi interessati. Però, siccome tutto ciò lascia qualche dubbio, i pagamenti disposti con questo provvedimento devono essere documentati, secondo l'articolo 9, in base alle norme di servizio. Non essendo tale cosa sempre possibile, si istituisce una Commissione composta dei rappresentanti dei vari Ministeri; i quali, caso per caso, determinano la sufficienza o meno della documentazione offerta, richiedendo, ove essa non risulti sufficiente, altri documenti a legittimare la prova del credito.

La relazione ministeriale lascia adito a due successivi provvedimenti uno per il pagamento ed il recupero dei contributi e un altro per le convenzioni tra i creditori e le amministrazioni interessate, che devono regolare il pagamento precedente. In sostanza, questa norma legislativa può rappresentare nel suo insieme un'utile disciplina dei crediti degli interessati. Crede però che, senza qualche modificazione, difficilmente si raggiungerà la sollecitudine sperata degli interessati stessi. Rileva che nella relazione non si fa cenno di una categoria di crediti che anche per le disposizioni emanate dai Ministeri e per le sentenze dell'autorità giudiziaria in questa materia hanno già assunto una caratteristica speciale; cioè le prestazioni relative alle cosiddette spese di polizia. È ormai prassi comune che gli incombenti di polizia, anche se questa sia stata esercitata per ordine dei governi nazista e fascista-repubblicano, sono senz'altro obbligatori ed assumono una nota così speciale, che è indiscutibile l'obbligo del Governo attuale di provvedere ai precedenti pagamenti. Il che non soltanto viene disposto nella categoria, per così dire amministrativa, ma anche nella categoria politica, tanto che, come è noto, alcuni funzionari, inquisiti per fatti di polizia nei giudizi di epurazione, sono stati prosciolti con la motivazione che il poliziotto quando riceve un ordine deve senz'altro provvedere. Di ciò il provvedimento non parla affatto; forse si intende collocare tale categoria nell'espressione generale contenuta negli articoli dove si parla di debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle amministrazioni dello Stato.

Non riesce poi a comprendere perché questa enunciazione non contenga la categoria « appalti », poiché questi non sono né forniture, né servizi, né prestazioni, né lavori resi. Si potrebbe pensare alle prestazioni, ma queste spesso hanno carattere personale.

BONESCHI nota che la relazione dice che « la sistemazione dei rapporti di cui trattasi viene limitata a quelli relativi a debiti contratti dalle amministrazioni statali, non essendosi ritenuto opportuno interferire nella sistemazione dei rapporti riguardanti le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, tanto più che per essi non potrebbero trovare attuazione le norme con le quali si intende regolare il pagamento dei debiti dello Stato ». Invece con l'articolo 12 si dà valore giuridico vincolante alle circolari del Ministero del tesoro, anche nei confronti delle provincie e dei comuni. Perciò fino alla entrata in vigore di questa legge, i comuni ricevono tutela retroattiva derivante dal valore giuridico dato alle circolari, mentre successivamente restano abbandonati a loro stessi e saranno costretti a provvedere immediatamente al pagamento anche per quanto riguarda la materia dell'articolo 5. A suo avviso, lo Stato, salvando se stesso, compie così un atto di disinteresse nei riguardi degli enti locali che mette nella condizione di dover far fronte ad oneri rilevanti. Se questi oneri meritano nei confronti dello Stato di non essere assolti o di essere tenuti in sospenso, analoga conseguenza si dovrebbe riscontrare nei riguardi dei comuni.

MANES ANTONIO, osserva che il provvedimento, per quanto dettato da circostanze di evidente necessità, contiene una quantità di ingiustizie dal punto di vista del diritto privato, poiché vi si creano creditori privilegiati solo a danno di altri creditori. Perché le banche debbono essere rimborsate al 100 per cento, mentre gli altri no? Perché devono essere pagati integralmente i noleggi delle navi e non altre prestazioni? Il Tesoro dice di non poter pagare; ma l'ingiustizia raggiunge il diapason, quando si arriva al punto di non voler nemmeno pagare le requisizioni operate dalle forze germaniche. Dunque i disgraziati cittadini italiani che si son visti occupare le case, derubare i beni ed addirittura depredate, non debbono avere neanche quel poco cui potrebbero aspirare, unicamente perché tutto ciò è stato operato dalle forze germaniche e non da quelle italiane. Ciò è inverosimile; tanto più che quando è intervenuta l'amministrazione italiana, sia pure sotto la forma della sedicente repubblica sociale, a provvedere a queste requisizioni, allora lo Stato paga, mentre quando il cittadino è rimasto vittima della violenza dei tedeschi, non ha diritto a nulla e deve rimanere fuori da qualsiasi forma di risarcimento. Prega quindi il Relatore di riconsiderare

questo punto, nel senso che gli aventi diritto ricevano almeno una parte del danno subito.

MOLLE ritiene che la questione sollevata dal Consultore Manes non possa trovare soluzione in questa sede, perché trattasi di materia riguardante i danni di guerra.

MANES ANTONIO non crede che l'occupazione possa riguardarsi come materia di danni di guerra.

BONESCHI concorda con la tesi accennata dal Consultore Molle riconoscere a queste requisizioni un valore contrattuale, di controprestazione derivante da un titolo giuridico, può portare a conseguenze gravi anche in altri rapporti. Tutta la nostra legislazione è improntata al concetto di non riconoscere valore giuridico a quanto è stato compiuto dalle autorità usurpatrici nel periodo nazi-fascista. È quindi opportuno non riconoscere detta validità giuridica, ma raccomandare che i diritti dei cittadini derivanti da requisizioni effettuate dalle autorità nazi-fasciste siano considerati sotto il profilo di danni di guerra. In questo modo vi è anche maggiore possibilità di vedere se le forniture sono state volontariamente eseguite.

GILARDONI, *Relatore*, nell'associarsi a quanto hanno detto i Consultori Boneschi e Molle, fa notare che per molte requisizioni non vi è neppure la possibilità della prova. Allargando la sfera di applicazione del provvedimento e riconoscendo la responsabilità del Governo legittimo per una serie di fatti che difficilmente possono essere compresi fra i debiti regolari, gli pare che si andrebbe troppo oltre gli scopi del provvedimento. Nessun dubbio che i crediti derivanti dalle requisizioni nazi-fasciste debbono essere rimborsati, ma la sede più opportuna per la loro liquidazione è quella dei danni di guerra. Non si tratta infatti di un semplice pagamento di rimborsi o di prestazioni che possano essere considerati, *a priori*, legittimi.

MANES ANTONIO osserva che in certi casi un immobile requisito dalle autorità italiane fino all'8 settembre 1943 è stato successivamente requisito o semplicemente occupato dai nazi-fascisti e quindi, dopo la liberazione, dagli Alleati. In questa ipotesi la requisizione dovrebbe valere ai fini del pagamento soltanto per il primo e per il terzo periodo. Come aderisce tutto ciò ai presupposti giuridici? Quanto alla prova, il decreto stabilisce anche un modo nuovo del come documentare i crediti, quando non esistono più i titoli fondati su prova scritta.

FRÈ, ricorda che la legge del 1940 legittima il dubbio che le requisizioni non rientrano

nella sfera dei danni di guerra. Escludendo il rimborso, anche con il provvedimento in esame si corre il rischio di privare gli interessati dei loro diritti, a meno che non venga deliberato un apposito provvedimento che li ammetta fra i danni di guerra.

MOLLE fa presente che gli studi in tema di danni di guerra considerano questa materia in un modo molto più ampio di quanto facesse la legge del 1940. Ad esempio l'asportazione di merci da un magazzino fatta da truppe tedesche non è considerata danno di guerra dalla legge del 1940, ma potrà esserlo nelle norme in elaborazione. Se sarà tenuta presente questa ipotesi, dovrà esserlo anche quella delle requisizioni. Occorre che il concetto di danni di guerra sia allargato, per non escludere ipotesi in cui l'evento bellico come causante il danno è indiscutibile. Insiste pertanto nel concetto che i diritti derivanti da requisizioni da parte delle truppe nazi-fasciste possano essere risarciti solo in quanto riconosciuti come danni di guerra da una futura legislazione.

BONESCHI osserva che difficilmente le così dette requisizioni operate dai tedeschi assumono la veste giuridica di requisizioni, perché i tedeschi non usavano lasciare documenti si trattava invece di veri e propri prelevamenti a mano armata. Considerando queste requisizioni come rientranti nel campo di applicazione del provvedimento in esame, gli interessati potrebbero sentirsi dire che nel loro caso non si tratta di vere e proprie requisizioni.

FRÈ fa osservare che il diritto amministrativo offre il concetto delle requisizioni irregolari, e che quindi l'ipotesi può considerarsi compresa.

GILARDONI, *Relatore*, propone che la Commissione formuli la raccomandazione che nella nuova disciplina sui danni di guerra sia compresa l'ipotesi dei crediti di cittadini italiani per le occupazioni, le asportazioni e le requisizioni subite nel periodo nazi-fascista.

(La Commissione concorda).

PRESIDENTE chiude la discussione generale, col passaggio agli articoli.

GILARDONI, *Relatore*, sul penultimo capoverso dell'articolo 1 ritiene inutile affermare che « il pagamento delle quote in contanti di importo superiore ai due milioni di lire è subordinato al preventivo benessere del Ministero del tesoro », in quanto questo Ministero esercita già il suo controllo, per mezzo della Ragioneria Generale, sulla emissione dei mandati di pagamento. Si potrebbe

per tanto sopprimere il comma, oppure sostituire le parole « Il pagamento » con le altre « L'emissione dei mandati ».

SCOCA ritiene che il comma abbia una sua ragione di essere. Forse significa che, data l'entità delle somme, occorre una particolare autorizzazione anche per il materiale pagamento.

PRESIDENTE concorda. Considera che inoltre può essere necessario accertare, di volta in volta, l'esistenza della disponibilità di cassa. Il comma può anche significare che il Ministero del tesoro voglia entrare nel merito della questione.

GILARDONI, *Relatore*, non insiste.

RICCI osserva che, mentre in un primo tempo si discuteva della opportunità di pagare i debiti di cui trattasi interamente per mezzo di titoli del debito pubblico, il comma primo dell'articolo 1 stabilisce il pagamento in contanti per i debiti non superiori al mezzo milione, per il 70 per cento in contanti e per il 30 per cento mediante titoli del debito pubblico, quando l'importo supera il mezzo milione. Sarebbe forse stato più opportuno invertire l'ordine delle percentuali, stabilendo il pagamento in contanti per il 30 per cento e mediante titoli del debito pubblico per il 70 per cento.

MOLLE avverte che la forma di pagamento è così disposta per venire incontro alle necessità delle industrie, le quali devono pagare in contanti gli operai.

MANES ANTONIO aggiunge che trattasi di crediti anteriori all'8 settembre 1943 e che oggi sono molto svalutati.

(Gli articoli 1 e 2 sono approvati nel testo ministeriale)

GILARDONI, *Relatore*, sull'articolo 3 osserva che manca la fissazione di una data dopo le parole « fino a concorrenza delle somme effettivamente sovvenzionate ».

PRESIDENTE ritiene che debba intendersi: prima della liberazione.

GILARDONI, *Relatore*, nota che la data della liberazione si riferisce alle cessioni, ma per le sovvenzioni la data non è indicata.

PRESIDENTE dice che le cessioni e le osservazioni sono contestuali.

GILARDONI, *Relatore*, avverte un altro contrasto nel caso che la cessione sia avvenuta senza che la sovvenzione bancaria sia stata emessa integralmente.

FRÈ giudica che l'osservazione del Relatore Gilardoni diventi sottile su questo punto, ma c'è un errore di parole; si è in tema di vendita, non di sovvenzioni.

GILARDONI, *Relatore*, consente che la parola « sovvenzione » sia inesatta.

MANES ANTONIO osserva che siccome le cessioni si fanno a titolo di garanzia, senza incassare materialmente tutto l'ammontare, ma prelevando via via, la parte effettivamente versata dalla Banca può essere minore.

FRÈ rileva che, infatti, è detto: « fino a concorrenza delle somme sovvenzionate ».

MANES ANTONIO crede che si debba dire: « delle somme versate ».

GILARDONI, *Relatore*, aggiungerebbe: « ad una certa data ».

MOLLE nota le parole: « secondo le modalità che regolano le cessioni stesse ». Dunque, se la Banca ha pagato, dopo la cessione del credito, ha fatto il pagamento in relazione al contratto di cessione.

MANES ANTONIO non crede che ciò risponda alla osservazione fatta dal Relatore Gilardoni.

GILARDONI, *Relatore*, fa il caso della apertura di un conto corrente in corrispettivo della cessione.

Se invece di « sovvenzionate » si dicesse « versate », si avrebbe maggiore chiarezza.

FRÈ ritiene che occorra stabilire la natura del rapporto. L'amministrazione finanziaria, ad un certo momento, consente di fare la cessione dei crediti ad istituti da essa designati, e qui c'è tutto un lungo e sottile giuoco, e siccome i fornitori non vogliono figurare debitori a carico del bilancio dello Stato, si cambiano i debiti in crediti dicendo coloro che devono avere danaro dallo Stato emettono cambiali e le scontino presso questi istituti. Allora la Banca d'Italia diventa creditrice di queste cambiali, e chi doveva avere danaro si trova debitore in cambiali. Così all'estero non si sa quali spese si facciano in Italia!

La conseguenza è che quegli istituti hanno effettivamente pagato, perché hanno scontato le cambiali, ma si troverebbero nei guai se dovessero pagare solo fino a 500 mila lire, per disposizione dell'amministrazione.

RICCI crede che la migliore soluzione, per ragioni di giustizia verso coloro che sono ricorsi alle Banche, sarebbe la soppressione del 1° comma dell'articolo 3.

Se le Banche prenderanno il 70 per cento solo in contanti ed il resto in titoli di Stato, esse non faranno altro che investire i titoli dello Stato.

MOLLE fa notare che le banche hanno fatto queste sovvenzioni in pieno accordo con l'amministrazione debitrice; cosicché, oggi esse vedrebbero tramutarsi la loro posi-

zione giuridica per il sopravvenire di un fatto dipendente dalla volontà dell'amministrazione; il che è assurdo.

RICCI osserva che intanto, sono state senza esigere, per tutto questo tempo.

GILARDONI, *Relatore*, conclude che si possa dire « delle somme effettivamente già versate » invece che « delle somme effettivamente sovvenzionate ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con la sostituzione, al primo comma, delle parole « già versate » alla parola « sovvenzionate ».

(È approvato).

PESENTI osserva che il primo capoverso dell'articolo 4 è molto vago là dove dice « la sussistenza delle ragioni che ne determinano la concessione ». Il secondo capoverso, poi, pare che voglia attenuare quello che è contenuto nel primo. Sembra che, spaventati dal 1° capoverso, si sia detto: le sovvenzioni di carattere militare dobbiamo pagarle? No, ed allora si è aggiunto. « con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme, ecc ».

MANES ANTONIO non trova chiare le parole dell'articolo 4 « per i contributi e le sovvenzioni statali concessi anteriormente alla data di liberazione dal governo fascista per i quali da parte delle Amministrazioni competenti venne riconosciuta la sussistenza delle ragioni che ne determinarono la concessione, e disposto il pagamento in contanti ». Crede che nella preparazione del provvedimento vi sia stata una preoccupazione di legittimità, ma esaminando giustamente la situazione, giudica che l'articolo dovrebbe essere soppresso, perché già compreso nelle disposizioni precedenti.

PESENTI userebbe comunque la dizione « il pagamento o il recupero ».

GILARDONI, *Relatore*, ritenendo giusto stabilire un termine all'emanazione di altri provvedimenti, si riserva di presentare analogo raccomandazione anche in relazione all'articolo 10.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 4.

(È approvato — Anche l'articolo 5 è approvato).

GILARDONI, *Relatore*, nell'articolo 6 osserva che vi possono essere pattuizioni le quali abbiano data posteriore all'8 settembre e che quindi fino a questa data vengono sottoposte al pagamento secondo la norma dell'articolo 6 e per la parte successiva invece vengono sospese.

MANES ANTONIO non crede che sia questo il caso, perché si parla di data di liberazione e questa non può essere l'8 settembre.

GILARDONI, *Relatore*, ritiene che per le successive date abbiano vigore le norme ordinarie.

PESENTI fa notare la parola « confermati », osservando che l'articolo 6 si collega all'articolo 5. Se questi debiti dello Stato relativi a forniture sono confermati dal Governo italiano o dalle autorità Alleate (per esempio un servizio pubblico che viene mantenuto a quella data per il Comune o per lo Stato), si intende che vengono riconosciuti come debiti precedenti.

MANES ANTONIO domanda perché è detto: « limitatamente alla parte riguardante il periodo anteriore alle date stesse ».

GILARDONI, *Relatore*, spiega che dopo queste date si fa luogo al pagamento normale.

BONESCHI ha l'impressione che questo articolo disciplini delle preoccupazioni, quando parla di requisizioni, prestazioni, noleggi, ecc., iniziati anteriormente alla data di liberazione, proseguiti dopo tale data e confermati dal Governo e dalle Autorità Alleate. Si finisce col costituire per queste requisizioni un debito unico.

MANES ANTONIO trova che questo è proprio il caso di quel tale stabile prima requisito dall'occupazione tedesca e successivamente occupato dalle Forze Alleate.

FRÈ osserva che l'articolo 6, parlando di « requisizioni » oltre che di forniture servizi prestazioni, ecc., cambia la dicitura in confronto all'articolo 1.

BONESCHI osserva che all'articolo 1 è inutile parlarne. Si tratta di requisizioni da un punto di vista, mentre da un altro sono prestazioni.

FRÈ consente.

MANES ANTONIO osserva che l'articolo 6 deroga all'articolo 5.

GILARDONI, *Relatore*, conferma.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

MANES ANTONIO sull'articolo 7 osserva che il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, è quello che già usa le parole: « imprese di importanza nazionale ».

BONESCHI rileva che esso stabiliva quella sovvenzione fino al 50 per cento in acconto del credito.

RICCI, anziché limitare alle imprese industriali, preferirebbe che fosse detto soltanto « imprese »

GILARDONI, *Relatore*, nota che quelle industriali risultano dal registro delle imprese

RICCI osserva ci può essere un'impresa che non sia industriale.

GILARDONI, *Relatore*, non trova sufficiente la sola parola « imprese », volendosi stabilire una specificazione, bisogna dire « industriali »

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 7

(È approvato — Sono approvati senza discussione gli articoli 8 e 9).

GILARDONI, *Relatore*, in relazione a quanto ha osservato circa l'articolo 4 e che riguarda anche l'articolo 10, propone che sia formulata la raccomandazione che « i separati provvedimenti di cui agli articoli 4 e 10 siano emessi non oltre due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento in esame ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 10 con questa raccomandazione.

(È approvato — Anche l'articolo 11 è approvato)

MANES ANTONIO domanda che cosa significhi l'articolo 12

GILARDONI, *Relatore*, spiega che siccome prima si era pagata una metà o un terzo applicando una circolare del Ministero del tesoro, e si sono iniziate vertenze giudiziarie per la nullità della circolare, ora se ne conferma la validità.

MOLLE chiede se anche ai fini degli interessi.

BONESCHI trova che il principio è abbastanza pericoloso; e ripete che ai comuni, alle provincie e agli altri enti pubblici si fa una condizione strana: si attua la circolare fino all'uscita di questo decreto; e poi quegli enti restano abbandonati a se stessi

MANES ANTONIO dice che i comuni non pagheranno più niente.

FRÈ rileva che con l'articolo 12 si tende ad attribuire efficacia legislativa a circolari della Ragioneria generale dello Stato, cosa che non trova corrispondente alla natura di una legge. Propone che l'articolo sia soppresso, o modificato.

PRESIDENTE, consente in questo rilievo che farebbe però oggetto di una raccomandazione.

(La Commissione consente — L'articolo 12 è approvato con questa raccomandazione — Anche l'articolo 13 è approvato)

GILARDONI, *Relatore*, riassume le raccomandazioni risultanti dalla discussione del provvedimento con la formulazione seguente:

« La Commissione finanze e tesoro raccomanda

1°) che la Commissione di cui all'articolo 9 sia obbligata ad emettere il suo parere nel termine di giorni 30;

2°) che i separati provvedimenti di cui agli articoli 4 e 10 siano emessi non oltre due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento in esame;

3°) che sia connessa la disciplina delle materie di cui allo schema di provvedimento legislativo in esame colla materia dei crediti di cittadini italiani per requisizioni e occupazione nel periodo nazi fascista;

4°) che sia soppresso, o almeno modificato, l'articolo 12, in quanto tenderebbe ad attribuire efficacia legislativa a circolari della Ragioneria dello Stato ».

PRESIDENTE dichiara che la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, con le modificazioni e raccomandazioni approvate

La seduta termina alle 12.15.

